

TAR - LAZIO
Sezione II ter
Roma

Ricorso n. 4402/2004.

La presente notifica è volta a dare esecuzione all'ordinanza n. 92/2007 del Tar Lazio -Roma, con la quale, vista la sentenza del Tar Lazio-Roma n. 281/2007 di integrazione del contraddittorio, si autorizzano i sig.ri Rolli Giovanni e Patera Francesco, ricorrenti nel giudizio n.4402/2004, a notificare per pubblici proclami il ricorso da questi proposto contro il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a tutti i soggetti compresi nell'elenco I allegato al decreto 2 ottobre 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. I sig.ri Rolli Giovanni e Patera Francesco, soci garanti della Cooperativa Enopolio, Elaiopolio Sociale Salentino hanno proposto, con l'Avv. Giovanni Gabellone, ricorso al Tar Lazio n. 4402/2004 per l'annullamento, previe misure cautelari, del decreto del 02.10.1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali nella parte in cui ha escluso dall'accollo da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della L. n. 237/93, il debito della Cooperativa Agricola Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino nei confronti del Centrobanca, indicando quale codice di esclusione D4 (documentazione fuori termine). I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: 1)Violazione dell'art. 1 comma 1 bis della L. n. 237/93, violazione dell'art. 6 della L. n. 241/90 e difetto di istruttoria dal momento che l'istanza della Cooperativa era stata presentata nei termini, aveva tutti i requisiti previsti dalla L. n. 237/93 per potere accedere al beneficio dell'accollo da parte dello Stato ed era corredata di tutta la documentazione anche con riferimento al credito

vantato da Centrobanca. Il dato esatto dell'importo di tale credito era stato acquisito all'istruttoria nei termini previsti dalla circolare del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali n. 17 del 1994 e che ove non lo fosse stato era onere dell'amministrazione chiederne l'integrazione ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/90. 2) Violazione dell'art. 1 comma 1 bis della l. n. 237/93 sotto altro profilo, poichè il credito del Centrobanca era quello più consistente per importo sicchè l'esclusione dello stesso sulla base di un'interpretazione restrittiva e rigida delle procedure si pone in contrasto con la ratio della l. n. 237/93 volta a sostenere i soci delle cooperative versanti in gravi situazioni debitorie. 3) violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 poichè in luogo della motivazione del provvedimento vi è soltanto un codice di riferimento D4 da cui non si può desumere quale sia la eventuale documentazione attinente l'istanza di accollo delle garanzie pervenuta fuori termine.

Avv. Giovanni Gabellone

